

## 6. - ALTRI SOGGETTI COINVOLTI

### 6.1 - Datore di lavoro dell'impresa esecutrice

Il D.Lgs. 494/96, modificato dal D.Lgs. 528/99, prevede l'osservanza delle misure generali di tutela e una serie di obblighi nei confronti dei datori di lavoro e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, dei dirigenti e preposti che dirigono e sovrintendono le attività delle imprese stesse. Essi sono:

#### Misure generali di tutela:

I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera, osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 626/94, e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

- a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori (come previsto dal D.Lgs. 359/99);
- e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

#### Obblighi dei datori di lavoro

I datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

- adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV;
- curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
- redigono il piano operativo di sicurezza da intendere come piano complementare e di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento.

L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e all'articolo 7, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 626 del 1994.

Le sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti dell'impresa;

| <b>Obblighi dei datori di lavoro</b> |   |   |
|--------------------------------------|---|---|
| articolo                             | obbligo   | sanzione  |
| Art. 14, comma 1, primo periodo      | "1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano". | Arresto sino da 2 a 4 mesi o ammenda da €1032,00 a €2582,00 |

| <b>Obblighi dei datori di lavoro e dei dirigenti</b> |  |  |
|--|--|--|
| articolo   | obbligo  | sanzione   |
| Art. 9, comma 1, lettera a)                          | "1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:<br>a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV".            | Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da €1549,00 a €4131,00   |
| Art. 12, comma 3                                     | "3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza".  | Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da €1549,00 a €4131,00   |
| Art. 12, comma 4                                     | "4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori". | Sanzione amministrativa pecuniaria da €516,00 a €3098,00 |
| Art. 13, comma 2                                     | "2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi".  | Sanzione amministrativa pecuniaria da €516,00 a €3098,00 |
| Art. 13, comma 3                                     | "3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione".   | Sanzione amministrativa pecuniaria da €516,00 a €3098,00 |

| <b>Obblighi dei preposti</b> |   |   |
|------------------------------|---|---|
| articolo                     | obbligo   | sanzione  |
| Art. 9, comma 1, lettera a)  | "1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:<br>a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV". | Arresto sino a 2 mesi o ammenda da €258,00 a €1032,00 |
| Art. 12, comma 3             | "3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza".   | Arresto sino a 2 mesi o ammenda da €258,00 a €1032,00 |

## 6.2 - Lavoratori autonomi

La norma sui lavoratori autonomi (art. 7 D.Lgs. 494/96) rappresenta una vera novità in tema di sicurezza nei cantieri edili in quanto la legislazione precedente prevedeva sanzioni unicamente nei confronti delle imprese e dei lavoratori subordinati.

La presenza sempre più ampia dei lavoratori autonomi nei cantieri e i relativi problemi di mancato coordinamento a causa della indipendenza degli stessi dall'impresa committente ha causato e continua a causare diversi problemi organizzativi e gestionali difficilmente risolvibili .

Il disposto legislativo costituisce uno strumento per coinvolgere in senso costruttivo i lavoratori autonomi che operano nei cantieri, tenendo presente che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori può, in caso di pericolo grave e imminente , sospendere le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri :

- a) utilizzano le attrezzature di lavoro secondo le disposizioni del titolo III del Decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, curando la manutenzione periodica delle stesse e assicurandone la conformità alle norme vigenti;
- b) utilizzano i dispositivi di protezione individuale in conformità alle disposizione del titolo IV del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, tenendo conto dell'ergonomia lavorativa ed adattandoli secondo le necessità;
- c) si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

### Le sanzioni per i lavoratori autonomi

L'art. 23 del D. Lgs. 494/96, modificato dal D.Lgs. 528/99, prevede nei confronti di lavoratori autonomi sanzioni come indicato nella successiva tabella:

| articolo         | obbligo  | sanzione   |
|------------------|--|--|
| Art. 7, comma 1  | 1. "1. I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri:<br>a) utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo n. 626/1994:<br>b) utilizzano i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto dal titolo IV del decreto legislativo n. 626/1994:<br>c) si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori. ai fini della sicurezza." | Arresto sino a 1 mese o ammenda da €154,00 a €516,00 |
| Art. 12, comma 3 | "3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza ".   | Arresto sino a 1 mese o ammenda da €154,00 a €516,00 |